



**TRIBUNALE DI AVEZZANO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Ai Signori Custodi e Professionisti delegati**

**Alla società gestore delle vendite telematiche:**

- Astegiudiziarie Inlinea S.p.a.

**Agli ordini professionali:**

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano

- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di l'Aquila, Sulmona e Avezzano

- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano

**All'Istituto Vendite Giudiziarie di Avezzano**

**Oggetto: proroga del termine stabilito dall'art .54 ter, d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020 - sospensione procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.**

Il G.E., dott.ssa Caterina Lauro,

visto l'art. 54 ter, l. n. 27/2020 - pubblicata in gazzetta Ufficiale in data 29.04.2020 - di Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 18/2020, "recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevede: *" Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"*;

preso atto dell'entrata in vigore della stessa in data 30.04.2020 (in base all'art. 1, co. 4, della

legge in questione);

visto l'art. 4, d.l. n. 137/2020, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* che stabilisce: *"All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2020". E' inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*;

visto l'art. 14, co. 13 e co. 14 del d.l. n. 183/2020 che ha disposto: *"13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".*

ritenuto, pertanto, di dover confermare le indicazioni operative dell'8.05.2020 e del 29.10.2020 per la gestione delle procedure esecutive pendenti nel periodo di vigore della normativa;

ritenuto, altresì, che a fronte della modifica dell'art. 103, co. 6, d. l. n. 18/2020 debba **disporsi la sospensione dell'esecuzione degli ordini di liberazione emessi ai sensi dell'art. 560 c.p.c., limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari**, il tutto senza la necessità che il custode giudiziario incaricato dell'esecuzione presenti apposita istanza al G.E.

\* \* \*

Le procedure esecutive sospese ai sensi dell'art. 54 *ter*, l. n. 27/2020, riprenderanno il loro corso allo scadere del termine del 30.06.2021.

Le procedure di rilascio degli immobili staggiti ai sensi dell'art. 560 c.p.c. sono sospese sino al 30.06.2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Nel caso di procedure esecutive in cui sia stata già emessa l'ordinanza di delega i professionisti provvederanno a fissare nuovi esperimenti di vendita debitamente preceduti dalla notifica dell'avviso di vendita e l'espletamento dei prescritti adempimenti pubblicitari, il tutto a partire da data posteriore al 30.06.2021 (anche gli adempimenti pubblicitari). Qualora risultino fissati esperimenti di vendita aventi ad oggetto gli immobili interessati dalla disposizione in oggetto il professionista delegato avrà cura di annullare l'asta, dandone comunicazione al gestore della pubblicità e della vendita telematica (ove disposta).

Per le procedure non ancora delegate il giudice dell'esecuzione provvederà, in base all'organizzazione del proprio ruolo, a fissare udienza in data successiva al periodo di sospensione *ex lege*.

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche nelle procedure di divisione endo-esecutive.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombenzi loro assegnati.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento a tutti i soggetti indicati nell'intestazione, per l'affissione alla porta della Cancelleria e alla Società che gestisce la pubblicità per la pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Dispone, altresì l'inserimento della presente circolare, a cura della Cancelleria, in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Avezzano, 08.01.2021

**Il G.E.**

(*dott.ssa Caterina Lauro*)